

Trieste, 12 aprile 2023

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: REGIME DEGLI IMPATRIATI.
LE CONDIZIONI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA**

1. PREMESSA

Per effetto degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo in relazione al regime dei cd. "impatriati", è possibile distinguere tra "**vecchi "impatriati"**" e "**nuovi impatriati**", a seconda del momento in cui risulta effettuato il trasferimento della residenza in Italia. Tale distinzione esplica i suoi effetti, in particolare, sulle condizioni per beneficiare dell'eventuale prolungamento temporale della durata del regime oltre il quinquennio iniziale.

2. I "VECCHI IMPATRIATI" (TRASFERIMENTO IN ITALIA PRIMA DEL 30.4.2019)

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha riconosciuto un regime di tassazione agevolata per i lavoratori "impatriati" ed in particolare a favore di:

1. **manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione** (art. 16 co. 1 del D.Lgs. n. 147/2015, nella versione in vigore fino al 30.4.2019);
2. **impatriati in possesso di laurea** (art. 16 co. 2);
3. **lavoratori autonomi impatriati** (art. 16 co. 1-bis);

che abbiano **trasferito la residenza fiscale in Italia** a decorrere **dal 2016** (nn. 1 e 2) o **dal 2017** (n. 3) dopo un determinato periodo (variabile a seconda dei casi) trascorso all'estero e ad ulteriori determinate condizioni.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR e si caratterizza per una **limitata concorrenza dei redditi alla formazione della base imponibile** (al **70%** per il 2016 e **50%** dal 2017).

3. I "NUOVI IMPATRIATI" (TRASFERIMENTO IN ITALIA DAL 30.4.2019)

Successivamente, l'articolo 5 del DL n. 34/2019 ha **modificato il regime degli impatriati** di cui all'art. 16 del DLgs. n. 147/2015.

Per effetto dell'art. 13-ter del DL n. 124/2019, il regime degli impatriati come modificato dal predetto DL n. 34/2019 si applica:

- **dal 2019**, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia **dal 30.4.2019** ed entro il 2.7.2019;
- **dal 2020**, a coloro che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 3.7.2019.

I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono soddisfare i seguenti nuovi requisiti (art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015):

- a) i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
- b) tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano (senza più quindi alcun requisito relativo all'elevata qualificazione).

L'agevolazione riguarda i **redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente** e i **redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del loro ammontare.

Il regime di favore spetta anche ai **lavoratori che avviano un'attività d'impresa in Italia** (in forma individuale e non societaria).

Il regime degli impatriati non trova applicazione per i rapporti di lavoro sportivo, operando solo in particolari ipotesi.

4. DURATA DELL'AGEVOLAZIONE E OPZIONE PER IL SUO PROLUNGAMENTO

4.1. "VECCHI IMPATRIATI"

In linea generale, l'agevolazione è applicabile per **5 periodi d'imposta**, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L'art. 5, comma 2-bis del DL n. 34/2019 ha previsto la possibilità, anche per i "vecchi impatriati", sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, di optare per il prolungamento del beneficio per **ulteriori 5 periodi d'imposta** (analogamente a quanto previsto dall'art. 16 co. 3-bis del DLgs. n. 147/2015 per i "nuovi impatriati").

Per accedere all'estensione in esame, i soggetti interessati:

- devono essere stati **iscritti all'AIRE** o, alternativamente, essere **cittadini di Stati membri dell'Unione Europea**;
- devono avere **trasferito la residenza prima del 2020**;
- devono **già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati**.

L'estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione; in particolare:

10%: se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:

- ha **almeno un figlio minorenn**e, anche in affidamento;
- **o** è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

5%: se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:

- ha **almeno tre figli minorenni**, anche in affidamento;
- e diventa o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

In base al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353, l'importo deve essere versato:

- mediante il modello di pagamento **F24 ELIDE**, senza la possibilità di avvalersi della compensazione (codice tributo "1860" per il 10%; "1861" per il 5% - Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/2021);

- **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione** di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 (per il periodo di fruizione terminato il 31.12.2022 – ed iniziato quindi nel 2018 – il versamento va effettuato entro il 30.6.2023).

In caso di omesso o carente versamento il beneficio è precluso.

Costituisce ulteriore adempimento per l'esercizio dell'opzione per il prolungamento dei benefici:

- per i **lavoratori dipendenti**: la presentazione di apposita **richiesta scritta al datore di lavoro entro i medesimi termini**;
- per i **lavoratori autonomi**: la comunicazione dell'opzione nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento**.

4.2. “NUOVI IMPATRIATI”

Anche per “nuovi impatriati”, in linea generale, l'agevolazione è applicabile per **5 periodi d'imposta**, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L'art. 16, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 147/2015 ha previsto che il regime di favore può trovare applicazione per **ulteriori 5 periodi d'imposta**, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, con reddito imponibile per tale periodo in misura pari al **50%**, nel caso in cui, in alternativa:

- i lavoratori diventino **proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia (comunque entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime) o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, fermo restando che l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà con l'impatriato;
- i lavoratori abbiano **almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo.

Qualora i lavoratori abbiano **almeno tre figli minorenni o a carico** (anche in affido preadottivo), l'agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi d'imposta, ma il reddito è imponibile in misura pari al **10%**.

5. LA CONSULENZA DELLO STUDIO

Lo Studio è a disposizione per ricevere apposito incarico per fornire la propria consulenza sul regime degli impatriati e per la valutazione, nei singoli casi concreti, dei presupposti per accedervi.

Lo Studio è inoltre a disposizione di coloro che già beneficiano del regime degli impatriati per ricevere apposito incarico scritto per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il prolungamento temporale del regime.

Inoltre lo Studio è a disposizione per ricevere apposito incarico, se del caso:

- per predisporre il modello di pagamento del contributo previsto entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione
- per formulare l'apposita richiesta al datore di lavoro, da trasmettere sempre entro il predetto termine;
- per l'assistenza nell'ambito dell'esercizio dell'opzione da formulare nella dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori autonomi interessati.

Trattandosi di adempimenti che, in caso di omissione, ritardo o non corretta applicazione, possono precludere l'accesso ai benefici, invitiamo i soggetti interessati a contattare per tempo lo Studio o il proprio professionista di riferimento.

Cordiali saluti.

Boscolo & Partners